#### ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

Class. X.4.2

### A tutti i SUAPE ed Enti Terzi

## OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Chiarimenti procedurali e strumenti offerti dal Coordinamento regionale SUAPE: FAQ e prossimo webinar 14 aprile ore 10

Come noto, l'art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") ha disposto la sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, prevedendo che termini del computo perentori, propedeutici, fini dei ordinatori endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento". L'art 37 del Decreto-Legge 8 aprile 2020 n.23, ha disposto una proroga al 15 maggio 2020.

La giunta regionale ha recentemente approvato la DGR n. 15/13 del 24/03/2020, al fine di dettare indirizzi applicativi per la gestione dei procedimenti SUAPE durante la fase di emergenza, precisando in particolare che non si tiene conto del periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, salvo ulteriore proroga, nel computo di:

- termini delle conferenze di servizi e termini di conclusione del procedimento unico di cui all'art. 37 della L.R. n. 24/2016, compresi i termini spec ali previsti dall'art. 18 delle direttive regionali approvate con Deliberazione G.R. n. 49/19 del 05.12.2019;
- termini dei procedimenti di sanatoria e degli altri procedimenti che comportano l'adozione di atti espressi, ivi comprese le proroghe dei termini di validità dei titoli abilitativi e i pareri preliminari di cui all'art. 36 della L.R. n. 24/2016;
- termini per l'effettuazione delle verifiche di merito di cui all'art. 35 della L.R. n.
  24/2016 nell'ambito dei procedimenti in autocertificazione.



#### ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

## Direzione generale

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

La sospensione dei termini opera ope legis, senza che sia obbligatoria alcuna comunicazione formale agli interessati da parte dei SUAPE.

A conclusione del periodo emergenziale disposto a livello nazionale, tutti i termini riprendono a decorrere senza obbligo di alcuna comunicazione espressa agli interessati. Limitatamente ai procedimenti in conferenza di servizi, i SUAPE dovranno comunicare i nuovi termini previsti per ciascun procedimento.

Lo stesso art. 103 del D.L. n. 18/2020 prescrive che "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati".

Nella Delibera regionale sopra citata, si raccomanda ai SUAPE e agli Enti terzi, ciascuno per quanto di propria competenza:

- di proseguire l'attività amministrativa ove possibile in modalità di lavoro agile, adottando ogni misura organizzativa idonea per assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;
- di provvedere all'emissione tempestiva dei provvedimenti unici in tutti i casi in cui siano state ricevute le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi;
- di provvedere il più possibile all'emissione di assensi espressi, con priorità per i procedimenti da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, o connessi con attività essenziali o comunque utili durante la fase emergenziale;
- di procedere, ove possibile e per le situazioni di urgenza, allo svolgimento di conferenze di servizi in forma simultanea esclusivamente con modalità telematiche, in ogni caso previa intesa con tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti.

Ne consegue che il SUAPE e gli altri enti coinvolti nel procedimento possano e debbano proseguire le proprie attività ordinarie, assicurandole nel più breve tempo possibile ogni qualvolta fossero state adottate le opportune disposizioni organizzative volte a garantire la prosecuzione del servizio.

E' infatti essenziale che tutte le pubbliche amministrazioni si adoperino per gestire ed evadere, anche durante la fase di emergenza, il maggior numero possibile di procedimenti, in modo tale da non accumulare un eccessivo arretrato da smaltire dopo la conclusione dell'emergenza, quando per effetto della sospensione tutte le scadenze



#### ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

## Direzione generale

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

verranno a concentrarsi in un periodo estremamente ristretto, nel quale verosimilmente si sovrapporrà la necessità di garantire la massima celerità dell'azione amministrativa a sostegno del riavvio del sistema economico e produttivo.

In ogni caso, cogliendo lo spirito del decreto, è opportuno dare priorità ai procedimenti urgenti, da individuarsi sia su motivata istanza dell'interessato, sia in relazione alle caratteristiche intrinseche del procedimento stesso (ad esempio, attività stagionali che riceverebbero un danno particolarmente rilevante in caso di ritardo).

E' quindi certamente possibile ed auspicabile che, per le nuove pratiche pervenute durante la fase di emergenza, il SUAPE compia le verifiche formali, rilasci le ricevute definitive, trasmetta la documentazione agli enti terzi e indica senza ritardo le conferenze di servizi, calcolando i termini alla luce della sospensione prevista dal decreto; a tal fine si segnala che alcuni prestampati sono stati modificati in recepimento delle disposizioni del DL n. 18/2020.

Quanto all'emissione dei provvedimenti unici, in questa fase essa è possibile solo se sono pervenuti gli assensi di tutti gli enti coinvolti, essendo esclusa durante la fase emergenziale l'applicazione del silenzio assenso. Per tale ragione, gli Enti terzi sono invitati per quanto possibile a far ricorso alla trasmissione di assensi espressi, anche in forma semplificata, al fine di consentire ai SUAPE di evadere le relative pratiche.

Pertanto, per tutti i procedimenti pendenti al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), i termini procedurali sono da considerarsi sospesi; al termine della fase di emergenza, qualora detti procedimenti risultassero ancora inevasi, i termini dovranno essere ricalcolati considerando che non deve tenersi conto del periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 maggio, salvo ulteriore proroga.

Per quanto riguarda i procedimenti già conclusi tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020, anche con l'applicazione del tacito assenso nell'ambito della conferenza di servizi, si ritiene che i relativi provvedimenti conclusivi non debbano essere automaticamente revocati o annullati per effetto delle disposizioni sopravvenute; resta ferma la facoltà, per le amministrazioni coinvolte, di richiedere la revisione in autotutela dei singoli provvedimenti per i quali ciò fosse ritenuto necessario. A tal proposito, è opportuno ricordare che il periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 maggio, salvo ulteriore proroga, non deve essere considerato nel computo dei termini per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21 nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990.

Per quanto riguarda i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni, si ritiene che il termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa non sia da considerarsi sospeso, in quanto non legato in alcun modo all'azione del SUAPE o degli altri uffici competenti per le verifiche. Pertanto in tali casi gli interventi edilizi possono essere



#### ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

## Direzione generale

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

avviati regolarmente trascorsi 30 giorni dalla presentazione della pratica, fatta salva, in ogni caso, la sospensione dei cantieri edili disposta dalle autorità preposte alla gestione dell'emergenza.

Viceversa, come chiarito nella delibera G.R. n. 15/13 del 24/03/2020, i termini per le verifiche di merito sono da intendersi sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio, salvo ulteriore proroga.

Per quanto riguarda i termini relativi agli adempimenti del cittadino, le direttive regionali sopra richiamate non citano, fra i termini che devono intendersi sospesi, quelli di cui agli articoli 33 e 34 della stessa L.R. n. 24/2016, relativi alla verifica formale e alla regolarizzazione delle pratiche, né i termini relativi all'integrazione documentale o alla presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Per tali termini, in attesa di eventuali chiarimenti dal Ministero competente, riteniamo di suggerire un atteggiamento prudente, che tenga conto del principio di sospensione dei procedimenti e più in generale delle difficoltà operative che possono essere incontrate dal cittadino durante la fase emergenziale, in cui la limitazione agli spostamenti e la sospensione di attività e servizi può comportare ritardi e difficoltà nella produzione di documenti. Pertanto l'emissione di dichiarazioni di irricevibilità e provvedimenti prescrittivi e interdittivi durante il periodo emergenziale dovrebbe essere limitata ai casi non sanabili e ai casi di urgenza nei quali si possa ragionevolmente ipotizzare che una lunga attesa esponga al rischio di pregiudizio per l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza ed incolumità e simili interessi superiori.

Negli altri casi, specie ove il cittadino dovesse rappresentare un'oggettiva difficoltà a provvedere, è senz'altro da preferire la concessione di un termine che consenta di provvedere alla regolarizzazione, integrazione o conformazione della pratica a seguito della conclusione dell'emergenza nazionale.

Infine, l'art. 103 del D.L. n. 18/2020 prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. La proroga opera ope legis, senza che sia dovuta alcuna comunicazione ai SUAPE e agli altri enti competenti, salvo specifiche disposizioni di carattere nazionale relative ad una o più fattispecie". Anche in tal caso la proroga opera ope legis, senza che sia dovuta alcuna comunicazione ai SUAPE e agli altri enti competenti, salvo specifiche disposizioni di carattere nazionale relative ad una o più fattispecie.



ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

Cogliamo l'occasione per segnalare che, nella sezione "domande frequenti" del portale Sardegna Impresa (<a href="https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico/domande-frequenti">https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico/domande-frequenti</a>) sono riportate alcune indicazioni fornite durante le scorse settimane ai SUAPE e ai cittadini, relativamente a problematiche ricorrenti quali la sospensione di attività, le attività di consegna a domicilio e simili. Tale sezione sarà costantemente aggiornata durante tutto il periodo emergenziale, riportandovi tutte le indicazioni ritenute necessarie sulla base dei dubbi applicativi più frequenti e delle novità normative che interverranno.

Per approfondire tutte le tematiche relative alla sospensione dei procedimenti nel periodo emergenziale e agli adempimenti successivi alla ripresa delle attività, il coordinamento regionale ha organizzato un webinar per il giorno 14 aprile 2020, alle ore 10. E' possibile iscriversi al seguente link: <a href="http://eventipa.formez.it/node/216639">http://eventipa.formez.it/node/216639</a>

Il Direttore del Servizio

Ing. Antonello Pellegrino

Firmato digitalmente da

# ANTONELLO PELLEGRINO